



Proc. n. 5449/10 R.G. notizie di reato  
Proc. n.4892/10 R.G. Tribunale

N. \_\_\_\_\_ Reg. Sent.  
Data del deposito \_\_\_\_\_  
Data irrevocabilità \_\_\_\_\_  
V° del P.G. \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.  
N. \_\_\_\_\_ camp. pen.  
Redatta scheda il \_\_\_\_\_

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE TERZA PENALE**

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Torino, Sezione Terza Penale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Roberto Arata, all'esito dell'udienza del 20.1.2011 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**S E N T E N Z A**

ai sensi degli artt. 444 ess. c.p.p.

nei confronti di:

Marco ACQUAVIVA, nato a Torino il 9.1.1968, domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio del difensore avv. Agostino FERRAMOSCA, LIBERO – PRESENTE, difeso di fiducia dall'avv. Agostino FERRAMOSCA del Foro di Torino

**IMPUTATO**

*del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S. perché si poneva alla guida dell'autoveicolo LANCIA Y tg. BE 303 GE in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche evidenziato dalla manifesta sintomatologia caratteristica e dal tasso alcolemico rilevato con ALCOLTEST (tasso alcolemico accertato superiore a 1,50 g/l e segnatamente 1,77 g/l alle ore 9,14 e 1,72 g/l alle ore 9,26). In Torino il 28.2.2010.*

**FATTO E DIRITTO**

Con decreto del 12.5.2010 il Pubblico Ministero citava a giudizio l'imputato, chiamandolo a rispondere del reato specificato in epigrafe.

Nel corso della prima udienza del 22.11.2010 ACQUAVIVA preannunciava una richiesta di applicazione della pena ex art.444 cpp ma chiedeva un breve rinvio finalizzato alla ricerca di un ente con cui il Tribunale potesse stipulare una convenzione (al momento dell'udienza, infatti, non vi erano enti convenzionati o comunque non vi era alcun posto disponibile presso gli enti convenzionati).

Tale ricerca era finalizzata a verificare la concreta possibilità per l'imputato di avvalersi della facoltà prevista dal comma 9 bis dell'art.186 CDS nuovo testo, cioè di ottenere la sostituzione della pena inflitta con la sanzione del lavoro di pubblica

utilità. E' superfluo sottolineare come la praticabilità o meno della sanzione sostitutiva influisse sull'individuazione, quale parametro normativo della richiesta di pena ex art.444 c.p.p., della normativa attualmente in vigore o di quella vigente all'epoca dei fatti.

Alla successiva udienza del 20.1.2011 l'imputato, personalmente e anche mediante il proprio procuratore speciale, presentava proposta di applicazione della pena, cui il PM prestava consenso, facendo riferimento alla disciplina normativa introdotta dalla legge 29.7.2010 n.120.

In particolare, l'imputato e il PM si sono accordati per una pena finale di mesi 2 e giorni 20 di arresto e 700,00 euro di ammenda e per la sostituzione ex art.186 comma 9 bis CDS della pena detentiva e pecuniaria inflitta sopra determinata con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, da svolgersi presso la società cooperativa La Testarda, sita in Torino, corso Regina Margherita n.175 per la durata di mesi 2 e giorni 23, corrispondente a complessive ore 166. Alla pena finale appena indicata si perviene, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, muovendo dalla pena base di mesi 6 di arresto e 1.500,00 euro di ammenda, diminuita ex art. 62 bis cp a mesi 4 di arresto e 1000,00 euro di ammenda, ulteriormente ridotta come sopra in virtù della scelta del rito alternativo.

L'istanza risultava corredata

- della comunicazione del responsabile legale dell'ente summenzionato della propria disponibilità ad essere sede di svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte dell'imputato,
- del programma di lavoro con specifica indicazione dei giorni concordati e del numero di ore lavorative quotidiane
- della comunicazione da parte dell'imputato della sua disponibilità a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un numero di ore settimanali superiori a 6
- del calendario delle giornate lavorative necessarie allo svolgimento del lavoro per un tempo pari a quello che doveva essere stabilito per effetto dell'applicazione dei criteri di conversione di cui agli art.135 c.p., 54 D.Lvo 28.8.2000 n.274<sup>1</sup> e art. 186 comma 9-bis CDS<sup>2</sup>.

L'accordo raggiunto dalle parti sulla misura della pena sopra indicata può essere ratificato, essendo corrette la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione delle circostanze ed apparendo congrua la pena come definitivamente determinata nella misura sopra indicata e non sussistendo, viceversa, i presupposti per una decisione assolutoria immediata ai sensi dell'art.129 del codice di rito.

Si deve, infatti, in primo luogo osservare che non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art 129 c.p.p, alla luce dei dati di accusa rilevabili dagli atti di indagine (cfr. comunicazione di notizia di reato della Polizia Municipale

---

<sup>1</sup> L'art. 54, oltre a descrivere in cosa consiste il lavoro di p.u. e a determinarne durata minima e massima (previsione sul punto derogata dall'art.186 comma 9 bis), indica come criterio di ragguaglio che un giorno di lavoro di p.u. consiste nella prestazione di due ore di lavoro, con un limite massimo non derogabile di 8 ore giornaliere e derogabile di 6 ore settimanali

<sup>2</sup> Tale disposizione, dopo aver richiamato il citato art.54 con riferimento alle modalità e alla natura del lavoro di pubblica utilità statuisce che, in deroga a quanto previsto dall'art. 54, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità

di Torino e allegata annotazione del 28.2.2010, esito degli accertamenti del tasso alcolemico, verbale di sequestro, decreti di sequestro e di vendita del veicolo, verbale dell'asta relativa alla vendita del veicolo, documento di disposizione di pagamento FUG comprovante l'avvenuta vendita e la somma incassata per effetto della vendita ecc.).

La qualificazione giuridica dei fatti è corretta ed in particolare, appare corretta l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prospettate dalle parti alla luce dell'incensuratezza dell'imputato, del suo comportamento processuale (scelta del rito) e anche della necessità di adeguare in concreto la pena all'entità del fatto ascrittogli

Al fine di valutare la correttezza della pena concordata tra le parti, occorre preliminarmente ricordare che la fattispecie di cui all'art.186 CDS ha subito negli ultimi anni numerose modifiche normative, che ne hanno progressivamente aggravato il trattamento sanzionatorio.

Da ultimo è intervenuta la sopracitata legge 29.7.2010 n.120, che ha modificato la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 186, CDS, nel senso che

- ha inasprito la pena per l'ipotesi criminosa di cui al comma 2 lett C, in quanto, pur lasciando inalterata l'entità dell'ammenda (da euro 1500 a euro 6000) e dell'arresto nel massimo edittale, ha elevato il minimo edittale della pena detentiva da 3 a 6 mesi ( art. 33 legge n. 120 del 2010);
- ha introdotto un nuovo comma, il 9-*bis*, che attribuisce al giudice il potere di sostituire per non più di una volta la pena (sia detentiva che pecuniaria) applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità<sup>3</sup>; l'effettivo svolgimento del lavoro sostitutivo non comporta la mera espiazione della pena, ma costituisce una vera e propria causa di estinzione del reato, tanto che al giudice, dopo la pronuncia della sentenza, viene imposto di fissare una "nuova udienza" proprio per dichiarare l'avvenuta estinzione del reato; va precisato che tale estinzione si riflette sulle sanzioni amministrative accessorie irrogate con la condanna in quanto nella stessa udienza il giudice deve obbligatoriamente ridurre della metà la sospensione della patente e revocare la confisca del veicolo, che, pertanto, deve essere restituito al già condannato-proprietario;
- ha previsto la confisca amministrativa<sup>4</sup> del veicolo (comma 2 lett.C ultima parte) quale conseguenza della condanna e/o della sentenza ex art.444 c.p.p.

---

<sup>3</sup> Salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente.

<sup>4</sup> La legge 120/2010 ha modificato la disciplina in materia di confisca del veicolo per i reati di guida in stato di ebbrezza (art. 186 co. 2 lett. c e co. 7, 186 bis) e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 co. 1 e 8) ed i relativi reati legati al rifiuto di accertamento, eliminando ogni richiamo all'art. 240 c.p. (peraltro, già eliminato dall'intervento della Corte Costituzionale), e stabilendo, in modo del tutto innovativo, che "ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 224 ter" del medesimo codice. Tale ultima norma, introdotta dalla stessa novella (art. 44 co. 1) è dedicata al "procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato". La discussione in ordine alla natura della confisca dopo tale modifica normativa è stata "chiusa" da molteplici interventi della S.C. che hanno univocamente concluso per la natura di sanzione amministrativa accessoria della confisca, con conseguente inapplicabilità del sequestro preventivo ex art. 321 comma 2 c.p.p. Sul punto si ricordano le sent. n. Cass. Pen. Sez. IV 21.09.2010-2.11.2010 n. 38561, Cass. Pen. Sez. IV 22.09.2010-2.11.2010 n. 38569; Cass. Pen. Sez. IV

relativa a tale reato, mentre nel testo previgente la confisca<sup>5</sup> doveva considerarsi, secondo l'interpretazione prevalente, una "sanzione penale accessoria"<sup>6</sup>, con conseguenze rilevanti sotto il profilo della esperibilità del sequestro preventivo ex art.321 c.p.p..

Occorre dunque chiedersi, alla luce degli elementi sopra ricordati, quale sia il trattamento sanzionatorio più favorevole e dunque applicabile a casi concreti come quello di specie, cioè ai fatti commessi sotto la vigenza del precedente testo dell'art.186 CDS ma giudicati dopo l'entrata in vigore della modifica del luglio 2010.

In linea di principio, per determinare la disciplina più favorevole si dovrebbe seguire il criterio dell'entità della pena valutata in astratto, e dunque guardare alla pena edittale nel massimo e, a parità, nel minimo: tale conclusione sembra trovare conforto in decisioni della Suprema Corte, come ad esempio quella in cui si è affermato il principio secondo cui *"in tema di successione della legge nel tempo, qualora la normativa posteriore trasformi la previsione della sola pena detentiva in quella di pena alternativa, quest'ultima deve ritenersi comunque più favorevole anche se accompagnata dalla previsione di una pena accessoria non presente nella fattispecie incriminatrice sostituita, in quanto la pena detentiva, ancorché in astratto soggetta a sostituzione, conserva maggiore carattere afflittivo"* (così Cass. Sez. III n. 34394 del 2001 in una fattispecie relativa alla violazione dell'art.5, lett.E della legge 30 aprile 1962, n.283, come sostituito dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507, che aveva introdotto l'art.12 bis contenente la pena accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale). In altri termini, non hanno alcuna rilevanza l'introduzione di una pena accessoria anche gravosa o la possibilità di convertire la pena detentiva in pecuniaria, dovendosi solo guardare all'entità della pena principale (la giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha affermato che *"la pena detentiva, ancorché soggetta a sostituzione, conserva maggior carattere afflittivo"*: vedi ad esempio Cass. Sez. IV, n.33397, 14/07/2008-12/08/2008, rv.240966).

E, allora, sulla base di tale principio, non v'è dubbio che il testo dell'art.186 lett.C CDS precedente alla modifica introdotta dalla legge 29.7.2010 n.120 dovrebbe essere sempre ritenuto norma più favorevole rispetto a quello attualmente vigente,

---

22.09.2010-2.11.2010 n. 38570, Cass. Pen. Sez. IV 23.09.2010-2.11.2010 n.38588, Cass. Pen. Sez. IV 23.09.2010-2.11.2010 n. 38590, Cass. Pen. Sez. IV 23.09.2010-2.11.2010 n. 38591, Cass. Pen. Sez. IV 20.10.2010-16.11.2010 n. 40508, Cass. Pen. Sez. IV 4.11.2010-16.11.2010 n. 40523, Cass. Pen. Sez. IV 21.09.2010-22.11.2010 n. 41077; Cass. Pen. Sez. IV 6.10.2010-22.11.2010 n. 41080, Cass. Pen. Sez. IV 14.10.2010-22.11.2010 n. 41091, Cass. Pen. Sez. IV del 27.10.2010-22.11.2010 n. 41104, Cass. Pen. Sez. IV 27.10.2010-24.11.2010 n. 41573, Cass. Pen. Sez. IV 27.10.2010-24.11.2010 n. 41624.

La predetta qualifica della confisca come sanzione amministrativa porta quale conseguenza, pacificamente affermata nelle citate sentenze di legittimità, l'impossibilità di disporre il sequestro preventivo ex art. 321 co. 2 c.p.p., riferibile esclusivamente alle ipotesi di confisca penale.

<sup>5</sup> Egualmente prevista come obbligatoria conseguenza della condanna e/o della sentenza ex art.444 c.p.p.

<sup>6</sup> La questione della natura giuridica della confisca obbligatoria del veicolo prevista dall'art.186 comma 2 lett.C ultima parte CDS era stata risolta con gli interventi della Corte Costituzionale (sentenza 4 giugno 2010 n. 196) e delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 25.02.2010-18.06.2010 n. 23428, Caligo), che si erano espresse nel senso della natura di sanzione penale accessoria (e non di misura di sicurezza o di sanzione amministrativa accessoria) di tale confisca.

in quanto prevede una pena detentiva eguale nel massimo edittale ma inferiore nel minimo.

E, tuttavia, si deve ricordare che la S.C., in materia di successione nel tempo di leggi penali, ha reiteratamente affermato anche il principio secondo cui *“una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, senza poter combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità”* (Cass. Pen., Sez. IV, 4.6.2004-17.09.2004 n. 36757 rv. 229687). Ciò implica necessariamente che, nell'individuare la legge più favorevole, sia pure in astratto, si devono comparare gli assetti sanzionatori dettati dalle normative succedutesi nel tempo nel loro complesso, nel senso che occorre valutare tutte insieme le varie disposizioni che determinano l'assetto sanzionatorio anche tenendo conto di variabili che in qualche modo sono legate alla specificità del caso concreto (d'altra parte la S.C. ha ripetutamente affermato, anche nella già citata Cass. Sez. IV, n. 33397, 14/07/2008-12/08/2008, rv. 240966, che *“per individuare la norma più favorevole in caso di successione di leggi penali nel tempo, occorre comunque valutare le complessive modifiche della norma”*).

In altri termini occorre operare come nel caso di individuazione del reato più grave tra una pluralità di violazioni unite dal vincolo della continuazione: anche in quel caso, infatti, si individua la violazione più grave in astratto, facendo riferimento alla natura del reato e poi all'entità della pena edittale nel massimo e in caso di parità nel minimo, ma ciò non esclude che incidano su quella valutazione anche altri elementi come l'applicabilità di attenuanti e la formulazione di un giudizio di prevalenza/equivalenza o subvalenza nel bilanciamento con le aggravanti (sulla necessità di tener conto delle circostanze del reato anche per individuare la violazione più grave in astratto tra quelle poste in continuazione, si veda, ad esempio, Cass. Sez. VI 14.1.2003-UD.12.12.2002, P.G. in proc. Bombasaro, CED, secondo cui *“in tema di continuazione, la violazione piu' grave va individuata in base alla pena edittale stabilita per il reato ritenuto, tenendo conto in concreto delle singole circostanze in cui la fattispecie si e' manifestata e dell'eventuale giudizio di comparazione fra di esse”*). E' evidente come siffatta valutazione, pur restando astratta, implichi la presa in considerazione di elementi peculiari del caso specifico.

Operando in questo modo non v'è dubbio che, se la modifica normativa relativa alla confisca continua ad apparire irrilevante ai nostri fini (in realtà, per le ragioni già evidenziate, la confisca ha mutato solo nomen juris nel senso che l'effetto ablatorio è rimasto conseguenza automatica del reato), alla stessa conclusione non può giungersi con riferimento all'incidenza sul trattamento sanzionatorio, e sulla sua minor gravità, della previsione di cui al comma 9 bis della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con la sanzione del lavoro di pubblica utilità e soprattutto del diritto ad ottenere, tramite lo svolgimento di tale lavoro, l'estinzione del reato, oltre che il dimezzamento della sospensione della patente e la revoca della confisca dell'autoveicolo.

In altri termini, tale previsione rileva in modo decisivo, già a livello di valutazione astratta, non perché introduce la possibilità di scontare una pena meno afflittiva di

quella detentiva, ma perché introduce un'ipotesi di estinzione del reato non contemplata dalla normativa previgente.

E ad escludere tale rilevanza non vale il richiamo al carattere non automatico ma eventuale della sostituzione della pena detentiva con altra meno afflittiva, perché, come per le attenuanti e il bilanciamento nel reato continuato, si deve guardare all'esistenza o meno dell'astratta possibilità per quel determinato imputato di fruire dell'istituto normativo vantaggioso (cioè la causa estintiva) ed, in caso positivo, la disciplina sanzionatoria che lo contempla deve ritenersi nel suo complesso più vantaggiosa, anche a prescindere dal successivo effettivo concretizzarsi o meno di quel vantaggio (come in caso di successiva revoca della sanzione sostitutiva).

E d'altra parte sarebbe davvero singolare precludere ad un imputato la possibilità di ottenere una declaratoria di estinzione del reato pochi mesi dopo la sentenza, tra l'altro con contestuale revoca della confisca del veicolo, sostenendo che la normativa che gli attribuisce tale diritto è meno favorevole di altra normativa che glielo nega.

In conclusione, si ritiene condivisibile l'orientamento secondo cui, per individuare in astratto la legge più favorevole, occorre prima verificare se la sanzione sostitutiva e la conseguente estinzione è astrattamente possibile per quel determinato imputato, anche a prescindere dalla successiva concretizzazione di quel vantaggio, perché in quel caso deve essere ritenuto più favorevole il trattamento sanzionatorio introdotto dalla legge 120/2010 per il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett.C CDS<sup>7</sup>.

Sulla base di queste considerazioni si deve, dunque, ritenere corretta la determinazione della pena concordata, oltre che congrua alla luce della contenuta gravità del comportamento criminoso dell'imputato.

Anche i citati criteri di ragguaglio dettati dagli artt.135 c.p., 54 D.Lvo 28.8.2000 n.274 e 186 comma 9-bis CDS risultano essere stati correttamente applicati.

Parimenti appare corretta, e va accolta, la richiesta di prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso la società cooperativa La Testarda, sita in Torino, corso Regina Margherita n.175 per la durata di mesi 2 e giorni 23, corrispondente a complessive ore 166.

Le modalità e i tempi dell'esecuzione della prestazione, peraltro già parzialmente indicati in dispositivo e nel calendario allegato all'istanza, potranno comunque essere diversamente concordati dall'imputato con l'ente anche in corso di esecuzione, alla stregua dei criteri di cui agli artt. 54 e 59 D.L.vo 274/2000, senza comunque che risultino pregiudicate le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

L'imputato è tenuto a presentarsi presso il citato ente e comunque ad iniziare la citata attività lavorativa rispettivamente entro due e quattro mesi dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza, pena la revoca del beneficio. Peraltro, l'imputato può presentarsi ed iniziare l'attività anche subito dopo la pronuncia della presente sentenza, evincendosi dal testo del comma 9 bis che la sanzione sostitutiva

---

<sup>7</sup> Ne deriva che, nel caso in cui il veicolo fosse sottoposto a sequestro preventivo, il vincolo reale va mantenuto fino alla decisione di primo grado, quando, essendo a quel punto individuata la normativa applicabile (cioè quella attuale o quella vigente all'epoca dei fatti), è possibile comprendere se in quel caso il bene è soggetto a confisca penale, con conseguente mantenimento del vincolo, o amministrativa, con conseguente restituzione essendo venuti meno i presupposti legittimanti il sequestro.

può essere eseguita dal condannato anche prima del passaggio in giudicato della sentenza che la irroga<sup>8</sup>.

Peraltro il calendario concordato tra ente ed imputato e la data di inizio dello svolgimento del lavoro, come ogni eventuale variazione del calendario ed ogni eventuale violazione, devono essere immediatamente comunicati, a cura dell'imputato e dell'ente, all'UEPE di Torino e alla cancelleria di questo giudice, per il conseguente inserimento nel fascicolo processuale.

Anche la conclusione positiva dello svolgimento del lavoro di p.u. dovrà poi essere comunicata dall'imputato, dall'ente e dall'UEPE di Torino alla cancelleria di questo giudice, con richiesta di fissazione dell'udienza prevista dal comma 9 bis per la declaratoria di estinzione del reato.

Ai sensi dell'art.186 comma 2 CDS, dalla pena principale comminata all'imputato discende automaticamente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente che si stima congruo applicare nella misura di anni 1. In proposito si ricorda l'orientamento prevalente della S.C., condiviso da questo giudice, secondo cui *“è illegittima la decisione con cui il giudice applichi la pena richiesta dalle parti omettendo di disporre la sospensione della patente di guida, atteso che tale sospensione, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria, deve essere ordinata dal giudice anche nel caso di definizione del procedimento penale con il rito di cui all'art. 444 cpp”* (così testualmente Cass. Sez.6, 29/05/2008-30.10.2008, P.M. in proc. Mesiti e altro).

Come si è in precedenza anticipato l'articolo, 186 comma 2 lett.C CDS, così come modificato dalla legge n.120/2010, prevede la confisca amministrativa obbligatoria del veicolo guidato dall'ubriaco. L'iniziale incertezza in ordine all'autorità competente a disporre la confisca amministrativa è stata recentemente risolta dalla S.C. individuandola nel giudice precedente, che deve disporla con la sentenza con cui irroga la pena ed applica la sanzione sostitutiva<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Il comma 9 bis attribuisce alternativamente al “giudice che procede” (cioè al giudice di cognizione) o al giudice dell'esecuzione la competenza a revocare la sanzione sostitutiva in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di p.u.: tale attribuzione al giudice precedente, ovviamente, presuppone che la sanzione sostitutiva possa venire eseguita anche prima della conclusione della fase di cognizione (e dunque in pendenza di ricorso per cassazione avverso la sentenza).

<sup>9</sup> Il **problema** dell'individuazione **dell'autorità competente a disporre la confisca** (giudice penale con la sentenza di condanna o di applicazione pena ovvero il prefetto al quale viene trasmessa la sentenza di condanna o il decreto penale divenuti irrevocabili) si è posto per il contrasto degli artt.186 co. 2 e 187 co. 1 CDS nella parte in cui continuano a prevedere, anche in seguito alla novella del luglio 2010, che “con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti...è sempre disposta la confisca..”, da un lato, con la disciplina in tema di “confisca amministrativa” dettata dall'art. 224 ter, nonché, dall'altro, con il tenore letterale del comma 9 bis laddove prevede che “il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa”.

La **giurisprudenza di legittimità** sembra aver accolto senza tentennamenti **la tesi secondo cui che, anche dopo la legge n.120/2010, spetta ancora al giudice penale disporre la confisca in sede di condanna per i reati di cui all'art.186 lett. C e 187 CDS**, affermando ad esempio che “la diversa qualificazione della confisca in questione da sanzione penale accessoria [...] a sanzione amministrativa non incide sulla competenza del giudice penale ad irrogarla” [sent. 41624/2010

Nel caso di specie, il veicolo dell'imputato, originariamente sottoposto a sequestro preventivo<sup>10</sup>, è stato venduto dal PM nel corso delle indagini in quanto bene "deperibile", con la conseguenza che la confisca amministrativa, che avrebbe dovuto riguardare il veicolo, deve essere nel caso di specie disposta sulla somma di denaro ricavata dalla vendita all'asta della vettura sequestrata (si tratta della somma di 110 euro, provento della vendita della vettura Lancia Y tg.BE303GE, meglio descritta nei verbali di sequestro del 28.2.2010 e 22.3.2010 nonché nei decreti/ordinanze di sequestro del 5.3.2010 e di vendita del 24.3.2010).

In base al combinato disposto degli artt. 445 comma 1 e 535 c.p.p., devono porsi a carico di ciascun imputato solo le spese che non possano essere ricondotte alle spese del procedimento ex art. 445 c.p.p. (tra le spese a carico dell'imputato debbono essere incluse quelle relative alla custodia dei beni sequestrati, come stabilito dalla S.C., da ultimo nella pronuncia Cass. Sez.1, n.19687, 26.4.2007-21.5.2007, Rv.236439, Chen, CED, e quelle relative al mantenimento in carcere, se conseguente all'esecuzione di ordinanza applicativa della corrispondente misura cautelare, come stabilito da ultimo nella pronuncia Cass. Sez.4, n.8077, 18.12.2007-22.2.2008, rv.238961, Monno, e sempreché il provvedimento genetico non sia stato annullato in via definitiva dal tribunale del riesame, non potendosi da un provvedimento illegittimo farsi derivare un onere a carico di chi lo ha ingiustamente subito, come ribadito nella pronuncia Cass. Sez.6, n.25808, 27.5.2008-25.6.2008, Rv.241258, Pfitscher, CED).

P. Q. M.

Visti gli artt. 444 e sgg. c.p.p.;

---

cit.; nello stesso senso: sent. 38570/10 cit. secondo cui "...la confisca del veicolo ... debba essere obbligatoriamente disposta dal Giudice penale con la sentenza di condanna ...", 38588/10 secondo cui "...la confisca, ancorché disposta dal giudice penale, conserverà natura amministrativa", 38590/10 cit. secondo cui "Non sembra quindi dubbio che la confisca del veicolo, malgrado debba essere obbligatoriamente disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, abbia adesso acquisito...la qualifica di sanzione amministrativa accessoria..."; n. 41080/10 cit. ove chiaramente si afferma che "...il legislatore con la richiamata novella, pur evincendosi da essa.. la natura amministrativa della confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, ha lasciato al giudice il potere di applicarla (obbligatoriamente) con la sentenza di condanna ovvero di applicazione pena..."; n. 40508/2010 cit. nella quale si precisa che: "Non sembra quindi dubbio che la confisca del veicolo abbia adesso acquisito per espressa previsione legislativa, la qualifica di sanzione amministrativa (non diversamente dalla sospensione della patente). La stessa, peraltro, come espressamente previsto dalla disposizione di cui sopra, continua a dover essere obbligatoriamente disposta dal giudice penale nel caso di sentenza di condanna..."]

Conseguentemente, la Suprema Corte ha annullato con rinvio tre sentenze di patteggiamento con le quali non era stata disposta la confisca obbligatoria del veicolo (cfr. le sopra citate sentenze n. 41624/10, 41080/10 e 40508/10).

Alla luce di quanto appena detto e sulla scia della pronunce della Suprema Corte, si deve considerare **la confisca ex art. 186 e 186 bis c.d.s. una sanzione amministrativa applicata in surroga dal giudice penale**, proprio in quanto connessa all'accertamento del reato. D'altra parte, se non spettasse più al giudice penale l'applicazione della confisca, **non si comprenderebbe** perché mai l'art. 186 co. 9 bis e, parallelamente, l'art. 187 co. 8 bis, cod. str. attribuiscono allo stesso giudice **il potere di revocare la confisca**, nell'ipotesi di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.

<sup>10</sup> Sulla base di principi sopra elaborati, se la vettura non fosse stata venduta ma fosse tutt'ora in sequestro, il sequestro preventivo avrebbe dovuto essere revocato, non potendo lo stesso essere mantenuto in vista della applicazione della confisca. di carattere amministrativo.

Applica, su accordo delle parti, a Marco ACQUAVIVA per il reato ascrittogli in rubrica, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la pena di mesi 2 e giorni 20 di arresto e 700,00 euro di ammenda.

Visto l'art. 186 comma 9 bis D.lvo 285/92,

sostituisce la pena così come sopra determinata con quella della prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso la società cooperativa La Testarda, sita in Torino, corso Regina Margherita n.175 per la durata di mesi 2 e giorni 23, corrispondenti a complessive ore 166, ogni lunedì e ogni sabato per una durata di 4 ore ogni volta o comunque eventualmente secondo il calendario che sarà indicato dall'ente, sentito il condannato, compatibilmente alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute di quest'ultimo e comunicato a cura dell'imputato e dalla cooperativa La Testarda all'UEPE di Torino e alla cancelleria di questo giudice per il conseguente inserimento nel fascicolo processuale

Invita Marco ACQUAVIVA a presentarsi presso la comunità indicata nel termine massimo di mesi due dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza e comunque ad iniziare la citata attività lavorativa in un periodo compreso tra il lunedì successivo alla pronuncia della presente sentenza e il termine ultimo di mesi quattro dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza.

Visto l'art.186 comma 2 Cds

Applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per anni 1.

Visto l'art.186 comma 2 lett. C CDS

Ordina la confisca della somma di denaro (110 euro) provento della vendita della vettura Lancia Y tg.BE303GE, meglio descritta nei verbali di sequestro del 28.2.2010 e 22.3.2010 nonché nei decreti/ordinanze di sequestro del 5.3.2010 e di vendita del 24.3.2010

Incarica l'UEPE di Torino di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e manda alla cancelleria per la relativa comunicazione.

Pone ogni spesa che non possa essere ricondotta alle spese del procedimento ex art.445 c.p.p. a carico dell'imputato.

Torino, 20.1.2011

Il giudice  
(Roberto Arata)